



prassi

**LAVORO AUTONOMO:
LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INDENNITA' DI
DISOCCUPAZIONE (DISS COLL)
(Circolare Inps n. 115/2017)**

La DIS-COLL è l'indennità di disoccupazione rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Con la circolare n. 115/2017 l'Inps ha impartito le istruzioni applicative sull'estensione della tutela per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017, introdotta dall'articolo 7, L. 81/2017. La L. 81/2017 ha disposto, attraverso la modifica e integrazione dell'articolo 15, D.Lgs. 22/2015, la stabilizzazione e estensione dell'indennità, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la stessa sia riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data. Inoltre, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, dalla medesima data è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. Non è più richiesto il requisito contributivo/reddituale previsto dal D.Lgs. 22/2015 (il collaboratore doveva far valere, nell'anno in cui si fosse verificato l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese con un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione).

Destinatari

Sono destinatari dell'indennità i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché, esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 2017, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nell'ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio ai fini dell'accesso alla prestazione, devono essere privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda. L'interessato, titolare di eventuale partita Iva attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), deve preliminarmente chiudere la partita Iva.

Sono esclusi dal novero dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Requisiti



L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; possano fare valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di 3 mensilità).

Base di calcolo e misura

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali (risultante dai versamenti contributivi effettuati e derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio) relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di "*mesi di contribuzione, o frazione di essi*", ottenendo così l'importo del reddito medio mensile. Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata dell'indennità, per "*mesi di contribuzione o frazioni di essi*" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali deve essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente.

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui lo stesso sia pari o inferiore, per l'anno 2017, all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura è pari al 75% del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro per l'anno 2017, annualmente rivalutato. L'indennità si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Durata

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i "periodi contributivi" che hanno già dato luogo a erogazione della DIS-COLL. Anche per la durata della prestazione si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto l'indennità è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a erogazione di precedente DIS-COLL. La durata massima dell'indennità non può comunque superare i 6 mesi di fruizione. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.



Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

Per la fruizione dell'indennità occorre presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto a pena di decadenza dal diritto. L'indennità spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto se la domanda è presentata entro l'8° giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto successivamente cessato, il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera l'indennità decorre, se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, dall'8° giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente, ma comunque nei termini di legge, l'indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo, nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto, non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda e non incidono sulla decorrenza dell'indennità.

Per le cessazioni intercorse tra il 1° e il 19 luglio 2017, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 19 luglio 2017.

Le eventuali domande relative ad eventi di cessazione dei rapporti intervenuti a far data dal 1° luglio 2017, già presentate tra il 1° e il 19 luglio 2017, saranno gestite senza necessità di ripresentazione della domanda.

Saranno anche riesaminate le domande presentate per eventi di cessazione intervenuti nel 2017 e respinte, in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.

Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Condizionalità

L'erogazione della prestazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l'impiego.

La domanda presentata all'Inps equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il beneficiario, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l'impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal Centro per l'impiego. Inoltre, il



perceutore di DIS-COLL è tenuto a partecipare alle iniziative proposte. Le sanzioni previste, applicate dall'Inps, sono la decurtazione di 1/4 di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del Centro per l'impiego, la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione.

Nuova attività lavorativa

Contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni

La prestazione è sospesa d'ufficio e, al termine del periodo di sospensione, riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante.

Contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni

Si decade dal diritto alla DIS-COLL.

Attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata

In caso di attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata dalla quale derivi un reddito pari a 8.000 euro per il parasubordinato e a 4.800 euro per il lavoro autonomo: occorre comunicare all'Inps entro 30 giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell'indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. La riduzione della prestazione sarà ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all'Inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Lavoro accessorio

L'indennità è interamente cumulabile con i compensi nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo 4.000 euro). Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell'indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la



prestazione DIS-COLL sarà ridotta dell'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno civile (lordo 4.000 euro), il beneficiario dell'indennità deve effettuare la comunicazione all'Inps.

Prestazioni di lavoro occasionale

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgerle nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile e non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso che ne deriva.

Decadenza

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l'impiego;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- inizio di un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'Inps, entro 30 giorni, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità DIS-COLL.

Regime fiscale

L'indennità è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria con le aliquote previste e con il riconoscimento delle detrazioni, se richieste. L'Inps opererà il conguaglio fiscale e rilascerà la CU.

Brescia, 1 agosto 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it